

Nuove modifiche al TU sicurezza – Nota di approfondimento

È entrato in vigore, il 14 febbraio scorso, il decreto interministeriale del 20 dicembre 2021 che recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro.

Il provvedimento sostituisce l'Allegato VIII del D. Lgs. n. 81/08.

Si rileva che, nel punto 1 del citato allegato, è stata modificata la suddivisione dei rischi da agenti biologici (aerosol, liquidi, materiali-persone-animale-ecc.) ed è stata introdotta la categoria "Altri rischi" (riferiti alla non visibilità, all'annegamento ed alla carenza di ossigeno).

Nel punto 2 è stato aggiornato l'elenco delle tipologie di dispositivi di protezione individuale, sia al fine di includere i DPI disponibili oggi sul mercato, sia per uniformare la terminologia relativa ai DPI.

Il punto 3 recante "ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE" rimanda alla valutazione del rischio, sulla base della quale sarà stabilito se sia necessario l'impiego di dispositivi di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali dispositivi, conformemente alle disposizioni del decreto.

Le nuove tabelle sono organizzate, pertanto, per tipologia di rischio, parte del corpo interessata e tipo di DPI; esempi di attività in cui può essere necessario l'uso del DPI e settori lavorativi interessati.

Lo stesso 14 febbraio è, stato, altresì, adottato il Decreto del 27 dicembre 2021 che recepisce la Direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati I, III, V e VI della Direttiva 2000/54/CE per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

Il summenzionato provvedimento sostituisce gli allegati XLIV, XLVI e XLVII del D. Lgs. n. 81/08.